

3. La distillazione del vino alcolizzato può essere effettuata soltanto dopo il 31 agosto 1988.

4. L'elaboratore presenta all'organismo d'intervento, al più tardi il 10 di ogni mese, una distinta dei quantitativi di vino che gli sono stati consegnati durante il mese trascorso.

5. Per il vino trasformato in vino alcolizzato, l'elaboratore beneficia di un aiuto, fissato per ettolitro e per % vol di alcole effettivo del vino prima della trasformazione in vino alcolizzato e rispetto ai prezzi di cui all'articolo 8, pari rispettivamente a:

- 2,11 e 1,09 ECU per i vini da tavola rossi dei tipi R I e R II,
- 3,44 e 1,94 ECU per i vini da tavola rossi del tipo R III,
- 1,91 e 0,96 ECU per i vini da tavola bianchi del tipo A I,
- 5,07 e 2,95 ECU per i vini da tavola bianchi del tipo A II,
- 5,88 e 3,47 ECU per i vini da tavola bianchi del tipo A III.

Per beneficiare dell'aiuto, l'elaboratore presenta, al più tardi il 14 agosto 1988 una domanda all'organismo d'intervento competente, corredandola di una copia dei documenti di accompagnamento relativi al trasporto del vino per il quale è richiesto l'aiuto o di una ricapitolazione di tali documenti.

Gli Stati membri possono esigere che le copie o la ricapitolazione di cui al secondo comma siano vistate da un organismo di controllo.

L'aiuto è versato al più tardi tre mesi dopo la comprovata costituzione della cauzione di cui all'articolo 26, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2179/83 e comunque dopo la data in cui è stato approvato il contratto o la dichiarazione.

6. Con riserva dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2179/83, la cauzione viene svincolata soltanto se, al più tardi il 28 novembre 1988 è stato comprovato:

- che il quantitativo totale di vino che figura nel contratto o nella dichiarazione è stato trasformato in vino alcolizzato e distillato;

— che il prezzo di acquisto del vino è stato pagato al produttore entro i termini previsti all'articolo 4, paragrafo 2.

Se le prove di cui al primo comma non sono fornite al più tardi il 28 novembre 1988 l'organismo d'intervento recupera l'aiuto presso l'elaboratore del vino alcolizzato.

Tuttavia se tali prove sono presentate dopo lo scadere del termine previsto, ma anteriormente al 1° marzo 1989 l'organismo d'intervento recupera un importo pari al 20 % dell'importo versato.

Qualora si constati che l'elaboratore di vino alcolizzato non ha pagato al produttore il previsto, l'organismo d'intervento versa al produttore, entro il 1° aprile 1989, un importo pari all'aiuto, eventualmente tramite l'organismo d'intervento dello Stato membro del produttore.

Articolo 14

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi il 17 giugno 1988, i quantitativi di vino che figurano nei contratti di consegna approvati.

2. I distillatori presentano all'organismo d'intervento, al più tardi il 10 di ogni mese, una distinta dei quantitativi di vino distillati durante il mese trascorso, ripartiti secondo le categorie di cui all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 2179/83.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per telex, al più tardi il 20 di ogni mese, per il mese trascorso, i quantitativi di vino e di vino alcolizzato distillati e i quantitativi, espressi in alcole puro, di prodotti ottenuti, distinguendoli conformemente alle disposizioni del paragrafo 2.

4. Gli Stati membri comunicano, al più tardi il 30 novembre 1988, i casi in cui il distillatore o l'elaboratore non ha rispettato i propri obblighi e le misure adottate in conseguenza.

Articolo 15

La conversione in moneta nazionale degli importi contemplati nel presente regolamento è effettuata applicando il tasso rappresentativo vigente nel settore del vino il 1° settembre 1987.

Articolo 16

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente